

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

**Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE**

DELIBERA COMMISSARIALE

N° 088

OGGETTO:

**DELIBERAZIONE IN MERITO AD OPPOSIZIONE A PROPRIA DELIBERAZIONE N°
86/2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciotto** del mese di **agosto** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 089 - OGGETTO:

DELIBERAZIONE IN MERITO AD OPPOSIZIONE A PROPRIA DELIBERAZIONE N° 86/2015.

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 86 del 31/07/2015 con la quale disponeva di accogliere quanto richiesto dalla dipendente sig.ra Falcone Daniela e per l'effetto di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro instaurato con la citata dipendente per complessive 22,5 ore settimanali, a decorrere dal 01/08/2015 fino al 31/01/2016, salvo proroga confermando altresì alla dipendente sig.ra Falcone Daniela l'inquadramento nell'Area A parametro 157 del vigente C.C.N.L., Area Amministrativa – Settore Catasto;

VISTA la nota 05/08/2015 (acquisita al protocollo consortile al n° 6624 in data 06/08/2015) ed avente ad oggetto l'opposizione alla citata delibera;

RITENUTA la medesima opposizione del tutto priva di fondamento per i motivi di seguito esposti:

1) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Si eccepisce, in primis, la carenza di legittimazione attiva della FILBI nel proporre l'opposizione de qua.

Difatti a mente dell'art. 28 dello Statuto Consortile, invocato da controparte, sono legittimati a proporre opposizione contro le delibere adottate dal Consorzio:

- ogni consorziato ovvero
- coloro che siano titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

Pertanto, posto che l'opposizione viene fatta in proprio dal suddetto Sindacato, ne consegue la totale carenza di legittimazione a proporre l'opposizione di cui si discute.

2) NEL MERITO

L'eccezione di cui al punto precedente riveste carattere assorbente e decisivo.

Peraltro, per mero scrupolo, si evidenziano l'assoluta infondatezza e pretestuosità dei motivi posti dal sindacato a fondamento delle proprie ragioni.

Come detto lo stesso basa le proprie ragioni sul labile assunto secondo il quale, poiché alla

dipendente Falcone è stato riconosciuto un superminimo non riassorbibile dato a titolo di straordinario forfettizzato e, posto che a fronte della riduzione dell'orario di lavoro non ci sarebbero più i motivi per riconoscere tale superminimo, la delibera dovrà essere revocata, a meno che il Consorzio non sospenda l'erogazione del suddetto superminimo.

Appare, peraltro, paradossale che un sindacato dei lavoratori prenda affinché venga revocata una delibera in cui viene accolta un'esigenza lavorativa di una dipendente ovvero che alla stessa vengano revocati degli importi a suo tempo riconosciuti.

Ad ogni buon conto ed entrando nello specifico della questione, si evidenzia che il Consorzio nell'adottare tale delibera ha dapprima valutato le esigenze organizzative e di buona amministrazione ed economia dello stesso e, una volta accertatosi del rispetto e della congruità di tali aspetti, ha deliberato in favore della richiesta della propria dipendente.

Sfugge tra l'altro a controparte che, una volta trasformato il rapporto da tempo pieno e tempo parziale, anche l'aspetto retributivo va rapportato e parametrato al nuovo orario di lavoro; questo non perché venga disposto in delibera (sarebbe pleonastico farlo), ma perché sono le disposizioni di legge in merito, alle quali, ovviamente, bisogna far riferimento ed attenersi, che disciplinano in tal senso.

D'altra parte è la stessa controparte a sostenere che la delibera sarebbe corretta se alla dipendente venisse sospesa l'erogazione del superminimo, avvallando sostanzialmente la bontà dell'operato del Consorzio.

Pertanto poiché il Consorzio:

- ha valutato positivamente i presupposti per addivenire ad un accoglimento della richiesta della lavoratrice, contemperando favorevolmente le proprie esigenze con quelle della propria dipendente;
- ha rispettato i dettami di legge in merito all'aspetto economico di quest'ultima,

la richiesta di revoca e revisione risulta del tutto infondata.

Di nessun pregio risulta anche il secondo aspetto evidenziato da controparte nella propria opposizione.

La stessa infatti asserisce che non vi sarebbe un reale contenimento di spesa nell'aver ridotto l'orario di lavoro della sig.ra Falcone, sottolineando, tra l'altro, che dovendo (a suo personale parere), il Consorzio sostituire una dipendente da poco dimessasi, l'Ente dovrebbe riorganizzare gli Uffici valutando i profili professionali attualmente in servizio in modo da ottenere un effettivo risparmio.

Anche tali contestazioni sono prive di alcun fondamento.

Difatti.

In merito all'effettivo o presunto risparmio di costi per il Consorzio nell'aver ridotto l'orario di lavoro ad una propria dipendente, tale questione emerge chiaramente nei c.d. "numeri". Non v'è chi non veda che retribuire un dipendente con orario part time anziché a tempo pieno dia un sostanziale abbattimento dei costi economici.

Quanto alle deduzioni in merito alla sostituzione e/o riorganizzazione degli uffici invocati da controparte, si evidenzia quanto segue:

Il Consorzio non si trova attualmente nella necessità di sopperire e/o sostituire alcun dipendente,

tantomeno con il profilo professionale della Sig.ra Falcone;

Ha da tempo, posto in essere delle riorganizzazioni finalizzate a migliorare e rendere più efficace la propria compagine, ciò, ovviamente, a prescindere dal caso che ci occupa.

DATO ATTO pertanto che la conclusione che se ne trae appare conseguentemente l'infondatezza dell'opposizione e delle richieste a carico del Consorzio di Bonifica.

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002;

DELIBERA

di rigettare l'opposizione de quo confermando la validità della deliberazione impugnata dandone conforme comunicazione a parte ricorrente.

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE


PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE



Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 18 AGO. 2015



IL SEGRETARIO

Ing. Nino Aprilis

IL COMMISSARIO

Ing. Stefano Bongiovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 25 AGO. 2015 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo

Data

Ricorrente

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Pordenone, addì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____